

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 49/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza per la sola fase dibattimentale del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il giorno 22.2.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

#### (180) – RICORSO DI GAVILLUCCI CLAUDIO (A.E. – A.I.A.), AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 30 DEL CGS CONI.

##### **Il ricorso**

Con ricorso ex artt. 25 e 30 Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. (in prosiegua, per brevità, anche, “CGS CONI”), inviato, mezzo pec il 4.2.2019, all'Associazione Italiana Arbitri (in prosiegua, per brevità, anche “A.I.A.”), alla Federazione Italiana Gioco Calcio e al Tribunale Federale, il Sig. Claudio Gavillucci, Associato A.I.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Ciotti e Leonardo Guidi, chiedeva “l'annullamento del diniego tacito opposto alla domanda di accesso agli atti presentata dall'A.E. Claudio Gavillucci in data 5 dicembre 2018, ricevuta dall'AIA il 7 dicembre 2018” e “il conseguente accertamento del diritto di prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti”, nonché “la condanna dell'AIA, ad esibire ed a rilasciare copia della documentazione richiesta”.

In particolare, il ricorrente sosteneva di aver presentato all'A.I.A., tramite raccomandata con ricevuta di ritorno del 5.12.2018, ricevuta da quest'ultima Associazione il 7.12.2018, istanza di accesso agli atti ai sensi degli art. 22 e ss. della l. n. 241/1990 (in prosiegua, per brevità, anche la “Istanza”), con la quale chiedeva di prendere visione ed estrarre copia di:

“a) tutte le “lettere di rilievo”, analoghe a quelle inviate al sottoscritto in data 5.2.2018 e 23.5.2018, rivolte agli arbitri appartenenti all'organico della CAN “A”, con riferimento al periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2018;

b) tutti i referti degli Osservatori arbitrali ed Organi tecnici, con relativa votazione numerica e giudizio espressi, relativi alle prestazioni svolte dagli altri arbitri appartenenti all'organico della CAN “A”, con riferimento al periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2018;

c) le graduatorie degli arbitri appartenenti alla CAN “A” riportanti il complesso dei voti conseguiti e la media aritmetica, riferibili alle stagioni sportive comprese nel periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2018”.

Nella predetta istanza l'odierno ricorrente affermava altresì: *“l'interesse all'accesso risiede nell'avvenuta dimissione dall'Organico della CAN “A” per “ motivate valutazioni tecniche e nella conseguente tutela dei propri diritti ed interessi giuridici”.*

Stante il silenzio serbato dall'AIA l'istante trasmetteva a mezzo fax in data 30.1.2019 un invito a provvedere in relazione alla *prefata* istanza preavvertendo che in mancanza di una risposta entro e non oltre la giornata di lunedì 4.2.2019 l'inerzia sarebbe stata interpretata quale tacito diniego alla domanda. In base a quanto affermato dal ricorrente anche a fronte di tale invito l'AIA restava inattiva.

### **Le memorie difensive**

Il 18.11.2018 l'Associazione Italiana Arbitri si costituiva in giudizio con gli avv.ti Valerio Di Stasio e Giancarlo Perinello, i quali, ripercorsi velocemente i contenuti dell'Istanza, deducevano:

1) l'inapplicabilità della L. n. 241/1990 all'AIA, in quanto soggetto *“dotato di personalità giuridica privata e, soprattutto, l'attività di promozione e dimissione degli arbitri dai vari ruoli tecnici, senza intaccare il loro status di tesserati, [sarebbe] attività <priva di rilevanza esterna all'ordinamento sportivo, non avendo alcun riflesso, né diretto, né indiretto, nell'ordinamento statale il giudizio di scarsa capacità reso nei confronti dell'arbitro> (TAR Lazio, Sez. I ter, sent. 14.10.2016 n. 10306; conf. Cons. Stato, 17.4.2009 n. 2333; TAR Lazio, sez. III quater, sent. N. 8607/2014; TAR Lazio, sez. III ter, 5.11.2007 n. 10911)”;*

2) la genericità dell'Istanza con la quale sarebbero stati chiesti una serie imprecisata e comunque spropositata di documenti;

3) l'indeterminatezza dell'Istanza soprattutto in relazione all'omessa indicazione degli specifici motivi a fondamento della richiesta di visione ed estrazione di copia.

Il 19.2.2019 il sig. Claudio Gavillucci depositava un ulteriore memoria con la quale affermava che l'AIA, in virtù della disciplina introdotta con il d.lgs. n. 97/2016 e, segnatamente, del c.d. nuovo accesso civico sarebbe stata tenuta a garantire l'accesso alla documentazione richiesta. In ordine all'interesse ad accedere ai predetti documenti le difese del sig. Claudio Gavillucci ribadivano la necessità di ottenere gli atti richiesti al fine di verificare la legittimità della graduatoria in ragione della quale è stato dimesso e, in particolare, la veridicità dei fogli *excel* prodotti dall'AIA nell'ambito del giudizio avverso la dimissione di questo ultimo.

### **Il dibattimento**

Alla camera di consiglio del 22.2.2019 partecipavano, oltre al ricorrente, l'avv. Gianluca Ciotti, il quale, dopo aver ribadito la stretta correlazione tra l'accesso ai documenti e le esigenze di difesa del sig. Claudio Gavillucci nel giudizio avverso la dimissione, concludeva per l'annullamento del diniego tacito e la condanna all'ostensione dei predetti documenti e gli avv.ti Giancarlo Perinello e Valerio Di Stasio i quali, rinviando alle conclusioni formulate con la memoria, eccepivano l'inapplicabilità del D.Lgs. n. 97/2016, essendo l'istanza di accesso *ex l.* n. 241/1990 e ribadivano che non era specificata *“l'utilità di quanto richiesto”.*

### **I fatti**

I fatti oggetto del giudizio e, in particolare, le circostanze secondo le quali l'Istanza sarebbe stata effettivamente trasmessa all'AIA e l'Associazione avrebbe omesso di riscontrare la richiesta non sono contestati.

### **I motivi della decisione**

In via preliminare, il Collegio non può fare a meno di aderire alle eccezioni delle difese dell'AIA, in relazione alle censure di asserita violazione della disciplina del c.d. nuovo accesso civico e del D.Lgs. n. 97/2016. Tali censure sono, infatti, irrituali e tardive, in quanto proposte per la prima volta dal ricorrente con la memoria del 19.2.2019, oltre che infondate, dal momento che l'istanza è stata espressamente proposta ai sensi degli art. 22 e ss. della l. n. 241/1990. In merito alla non sovrapposibilità dei due accessi la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che si tratta di due istituti distinti ed autonomi che operano sulla base di norme e presupposti differenti (da ultimo, Tar Lazio, Rm, I bis, 5.2.2019, n. 1458).

Non appaiono condivisibili, invece, le argomentazioni delle Difese dell'AIA secondo le quali il regime dell'accesso di cui alla l. n. 241/1990 non troverebbe applicazione nel caso di specie stante la natura privata dell'A.I.A. e il rilievo meramente endofederale dell'attività di promozione e dimissione degli arbitri dai vari ruoli tecnici.

Innanzitutto, la giurisprudenza (amministrativa e endofederale) richiamata non sembra conferente, in quanto non ha ad oggetto l'applicazione dell'accesso ex l. n. 241/1990 e l'asserita carenza di rilievo pubblicistico dei provvedimenti di reintegro o dimissioni degli arbitri delle competizioni professionistiche, bensì la diversa questione relativa alla sussistenza della giurisdizione statale sulle controversie relative ai predetti provvedimenti di reintegro o dimissioni degli arbitri (Così la sentenza del Tar Lazio n. 10308/2016, erroneamente riportata come 10306; anche Cons. St. n. 2333/2009; Tar Lazio, n. 8607/2014; Tar Lazio n. 10911/2007).

Del resto, il Tar del Lazio ha recentemente ribadito che le componenti della FIGC (tra le quali si annovera anche l'AIA, che partecipa all'assemblea elettorale e siede in Consiglio Federale) sono *“sottoposte all'applicazione della normativa in materia di accesso documentale, quando svolgono funzioni pubblicistiche”*, tra le quali si *“annoverano espressamente quelle relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati ed alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione”* (Tar Lazio, Rm, I, 14.5.2018, 5361).

Tra l'altro, questo Tribunale già con la precedente decisione pubblicata con il C.U. n. 17 (stagione sportiva 2017/2018), dalla quale non vi sono ragioni di discostarsi, ha affermato l'applicabilità dei principi di cui alla legge n. 241/1990 alle procedure di progressione e dimissione degli arbitri, trattandosi di attività avente una valenza pubblicistica, *“dal momento che concernono la scelta e l'individuazione dei soggetti che devono garantire il corretto svolgimento delle competizioni, anche professionistiche”*.

Del resto, la dimissione di un tesserato AIA dalla CAN “A” assume certamente un rilievo pubblicistico trattandosi della scelta dei soggetti che devono garantire il corretto svolgimento delle competizioni professionistiche, oggetto anche delle scommesse sportive.

Tra l'altro tale fattispecie appare assimilabile alle attività aventi certa rilevanza pubblicistica elencate nel richiamato precedente del TAR, dal momento che si tratta di decisioni che incidono sul mantenimento della qualità di associato AIA e di componente della CAN “A”.

Alla luce di tali considerazioni la legge n. 241/1990 risulta senz'altro applicabile all'Istanza, in quanto l'AIA nella specie risulta sussumibile nella categoria dei soggetti di diritto privato che esercitano attività di pubblico interesse.

Parimenti infondate appaiono le eccezioni d'inammissibilità dell'Istanza in quanto generica o indeterminata.

L'istanza, infatti, riporta puntualmente gli atti di cui viene chiesta l'ostensione e, anche laddove non indica espressamente i riferimenti, circoscrive la tipologia di documentazione oggetto di interesse (ad esempio, *le "lettere di rilievo", analoghe a quelle inviate al sottoscritto in data 5.2.2018 e 23.5.2018, rivolte agli arbitri appartenenti all'organico della CAN "A"*).

Del resto, nel caso di specie, la domanda di accesso non è finalizzata ad un controllo generalizzato dell'attività dell'AIA, bensì all'acquisizione dei documenti che, per quanto numerosi, appaiono comunque utili al sig. Claudio Gavillucci – odierno ricorrente – per tutelare le proprie ragioni nell'ambito del giudizio avente a oggetto la propria dismissione.

In ultimo non si può fare a meno di rilevare che nell'Istanza il sig. Claudio Gavillucci ha indicato espressamente le ragioni poste a fondamento dell'accesso, individuate nell'esigenza di tutelare la propria sfera giuridico professionale avverso la lesione provocata dalla dismissione dall'Organico CAN "A".

Ragioni che dimostrano l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è chiesto l'accesso.

Tra l'altro con la memoria del 19.2.2019, il ricorrente, ha altresì chiarito che la documentazione richiesta risulta necessaria al fine di verificare la correttezza delle graduatorie, la veridicità degli elenchi contenuti nei fogli excel prodotti dall'AIA nell'ambito del giudizio avente a oggetto la prefata dismissione e la congruità delle contestazioni rispetto ai voti conseguiti.

Tuttavia, stante l'interesse posto a fondamento dell'Istanza non sembra sussistere alcuna corrispondenza tra la situazione giuridicamente tutelata e la documentazione richiesta in relazione alle stagioni precedente a quella del 2017/2018 al termine della quale è stata disposta la richiamata dismissione dalla CAN "A" dell'odierno ricorrente.

Infatti, l'unica graduatoria rilevante ai fini della decisione appare quella relativa all'ultima stagione.

Conseguentemente, anche al fine di non gravare eccessivamente l'AIA e di garantire l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa si ritiene che l'accesso debba essere limitato a tutta la documentazione richiesta relativa alla Stagione 2017/2018.

P.Q.M.

Si accoglie il ricorso, nei limiti di quanto specificato in motivazione, e, per gli effetti:

- i) si annulla il diniego tacito opposto alla domanda di accesso agli atti presentata dal sig. Claudio Gavillucci in data 5 dicembre 2018;
- ii) si accerta il diritto del ricorrente a prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti relativi alla sola stagione 2017/2018;
- iii) si condanna l'AIA a esibire e rilasciare copia della documentazione richiesta relativa alla sola stagione 2017/2018 entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente decisione.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il giorno 22.2.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 7767/659 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).**

**(169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 7771/660 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).**

### **Il deferimento**

Con nota Prot. 7767/659 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Rosario Lamberti, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl e la stessa società, per rispondere:

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1 *bis*, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV) e al titolo I), paragrafo V), lettera A), del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto al pagamento, entro il termine del 17 dicembre 2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver provveduto, entro il 17 dicembre 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018 e per quelle di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;
- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Rosario Lamberti, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl come sopra descritto; a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85 delle NOIF, lett. C), par. IV), e al titolo I), paragrafo V), lettera A) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver provveduto al pagamento, entro il termine del 17 dicembre 2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver provveduto, entro il 17 dicembre 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018 e per quelle di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.21, commi 1 e 2, del vigente CGS

Con ulteriore nota in pari data, Prot. 7771/660 pf18-19/GP/GC/blp, i medesimi soggetti sono stati deferiti per rispondere:

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1 *bis*, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V) e al titolo I), paragrafo V), lettera A), del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2018 e di luglio e agosto 2018 e i contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di giugno 2018 e di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Rosario Lamberti, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl come sopra descritto e a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V), e al titolo I), paragrafo V), lettera A) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2018 e di luglio e agosto 2018 e i contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di giugno 2018 e di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS

### **La fase predibattimentale**

I deferiti, loro pervenuta il 21.1.2019 la comunicazione di chiusura delle indagini, non hanno chiesto di essere sentiti, non si sono costituiti e non hanno inviato memorie difensive, né alla Procura, né successivamente alla fissazione del dibattimento.

### **Il dibattimento**

Alla riunione del 22.2.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 8 (otto) per il sig. Rosario Lamberti; - punti 12 (dodici) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C. (2 punti per ognuna delle violazioni ascritte) e l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la contestata recidiva (€ 500,00 per ognuna delle violazioni) per la società.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto. Il procedimento, così riunito, trae origine da due separate note del 11.1.2019 con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione. In particolare, quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato pagamento, entro il termine normativamente previsto del 17 dicembre 2018, di quelli riferiti ai mesi di settembre e ottobre 2018, nonché l'assenza alla medesima data di qualsivoglia evidenza documentale del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità

pregresse di giugno, luglio e agosto. Quanto ai contributi INPS e ritenute IRPEF, ha riscontrato il mancato pagamento, anche in questo caso entro l'anzidetto termine del 17.12.2018, di quelli relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché il permanere alla medesima data della mancata evidenza documentale relativa al versamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità pregresse di maggio e giugno e di luglio e agosto e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità pregressa di giugno e per quelle di luglio e agosto 2018.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, oltre ad essere accertato dalla Co.Vi.So.C. nelle richiamate note, risulta confermato dal contegno dei deferiti che hanno omesso di espletare qualsivoglia attività difensiva, ovvero di trasmettere alla Co.Vi.So.C., alla Procura Federale o a Codesto Tribunale l'attestazione degli avvenuti pagamenti.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, pertanto, la responsabilità dei deferiti può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Rosario Lamberti, legale rappresentante della società al momento dei fatti contestati, risponde anche la società Matera Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS e a titolo di responsabilità propria, in quanto l'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF e al titolo I), paragrafo V), lettera A) del C.U. 50 del 24.5.2018 pone gli obblighi *ivi* previsti anche a carico delle società in modo diretto.

Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata. Infatti, le sanzioni comminate alla Società Matera Calcio Srl, nell'ambito dei procedimenti n. 1002pf17-18, n. 1003pf17-18, n. 1127pf17-18, n. 1128pf17-18 e n. 38pf18-19 (C.U. n. 61/TFN del 18/04/2018, C.U. n. 65/TFN del 02/05/2018 e C.U. 34/TFN del 31/10/2018), configurano ipotesi di recidiva prevista dall'art.21, commi 1 e 2, del vigente CGS in quanto attengono a violazioni della stessa natura, appartenendo al mancato rispetto degli adempimenti gestionali che disciplinano i criteri economico finanziari di governo delle società.

Ritenuto, infine, a mente delle richiamate norme, che ognuna delle violazioni contestate comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica, le sanzioni richieste dalla procura federale appaiono congrue.

Considerato che il Matera Calcio Srl, con provvedimento del Giudice Sportivo Sostituto, Notaio Pasquale Marin, adottato nella seduta del 13.2.2019 è stato escluso dal campionato di competenza ai sensi dell'art. 53, comma 5, delle NOIF

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Rosario Lamberti, inibizione di mesi 8 (otto);
- per la società Matera Calcio Srl, punti 12 (dodici) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C. e l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la contestata recidiva.

**(175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANNELLA MAURIZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 7851/661 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).**

**(176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANNELLA MAURIZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 7869/662 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).**

### **Il deferimento**

Con nota Prot. 7851/661 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Maurizio Pannella, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società AS Pro Piacenza 1919 Srl e la stessa società, per rispondere:

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1 *bis*, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 17 dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo, nonché per non aver corrisposto, entro il termine del 17 dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per la mensilità di agosto 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo, e, comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;
- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Maurizio Pannella, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl come sopra descritto; a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 17 dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver corrisposto, entro il 17 dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per la mensilità di agosto 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.21, comma 1, del vigente CGS

Con ulteriore nota in pari data, Prot. 7869/662 pf18-19/GP/GC/blp, i medesimi soggetti sono stati deferiti per rispondere:

- il primo, della violazione di cui all'artt. 1 *bis*, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2017, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Rosario Lamberti, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl come sopra descritto e a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS

### **La fase predibattimentale**

I deferiti, loro pervenuta il 22.1.2019 la comunicazione di chiusura delle indagini, non hanno chiesto di essere sentiti, non si sono costituiti e non hanno inviato memorie difensive, né alla Procura, né successivamente alla fissazione del dibattimento.

### **Il dibattimento**

Alla riunione del 22.2.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 6 (sei) per il sig. Maurizio Pannella; - l'improcedibilità per intervenuta revoca dell'affiliazione per la AS Pro Piacenza 1919 Srl.

### **Motivi della decisione**

Innanzitutto, per quanto concerne la AS Pro Piacenza 1919 Srl, occorre puntualizzare che alla società è stata revocata l'affiliazione presso la F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale del 18.2.2019, n. 60/A. La società, essendo venuto meno il propedeutico requisito dell'affiliazione, risulta attualmente avulsa dall'ambito federale e, conseguentemente, dalla giurisdizione di Codesto Tribunale.

Per quanto concerne, invece, il sig. Maurizio Pannella il deferimento è fondato e va accolto. Il procedimento, così riunito, trae origine da due separate note del 10.1.2019 con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione. In particolare, quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato pagamento, entro il termine normativamente previsto del 17 dicembre 2018, di quelli riferiti ai mesi di settembre e ottobre 2018, nonché il permanere alla medesima data del mancato pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità pregressa di agosto. Quanto ai contributi INPS e ritenute IRPEF, ha riscontrato il mancato pagamento, anche in questo caso entro l'anzidetto termine del 17.12.2018, di quelli relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché il permanere alla medesima data del mancato versamento dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità pregressa di agosto 2018.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, oltre ad essere accertato dalla Co.Vi.So.C. nelle richiamate note, risulta confermato dal contegno dei deferiti che hanno omesso di espletare qualsivoglia attività difensiva, ovvero di trasmettere alla Co.Vi.So.C., alla Procura Federale o a Codesto Tribunale l'attestazione degli avvenuti pagamenti.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, pertanto, la responsabilità dei deferiti può ritenersi sufficientemente provata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara l'improcedibilità del deferimento in relazione alla società AS Pro Piacenza e irroga al sig. Maurizio Pannella, in accoglimento del deferimento, l'inibizione di mesi 6 (sei).

**Il Presidente del TFN  
Sezione Disciplinare**  
Dott. Cesare Mastrocola

“”

**Pubblicato in Roma il 28 febbraio 2019.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente della F.I.G.C.**  
Gabriele Gravina